



PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI

BINASCO

PCCA

2017



PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Legge n. 447
del 26 ottobre
1995

DPCM
14 novembre
1997

DPR n. 459
del 18
novembre
1998

Legge
Regione
Lombardia n.
13
del 10 agosto
2001

D.G.R. n.
7/9776
del 12 luglio
2002

DPR n. 142
del 30 marzo
2004

PROFESSIONISTA INCARICATO
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE
DPGR 17/07/00 N.18191
P.I. DAMIANO ROMEO

01	Febbraio 2017	l aggiornamento	L. Vegetti	D. Romeo
00	Novembre 2008	Approvazione	F. Carbone	D. Romeo
REV	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	APPROVATO



Certificato N° IT03/0450
Settore EA: 35.37



Certificato N° IT03/0450



Certificato N° IT03/0468

Romeo Safety Italia s.r.l.

Sede: Via Imperia, 25 - 20142 MILANO

Tel. 02/84.800.210 - 02/89.51.33.90 - Fax 02/89.54.53.00

C.F. e P.IVA 12689530157

Internet: www.safetyitalia.it - E-mail: servizi@safetyitalia.it

Relazione Tecnica

Referenti tecnici comunali:

Arch. Gabriella Brogna, Responsabile Area Tecnica

Professionista incaricato:

Per.Ind. Damiano Romeo

Collaboratori:

arch. Luca Vegetti
p.i. Fernando Carbone

Sommario

1. ZONE OMOGENEE	4
2. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	12
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI	12
2.2 PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	13
2.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO	13
3. DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO/CLIMA ACUSTICO	16
3.1 IMPATTO ACUSTICO	16
3.2 CLIMA ACUSTICO	23
3.3 D.G.R. 10 GENNAIO 2014 - N. X/1217 - LOMBARDIA	25
3.4 LINEE GUIDA ARPA SU CRITERI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO	29
4. REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA	30
5. ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI	31
6. GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE	33
7. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	41
8. MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	42
ALLEGATI	44

1. Zone omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n° 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune di Binasco ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione del territorio comunale, per la quale si è fatto riferimento alla Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" ed ai criteri emanati dalla Giunta Regionale (Delibera n° 7/9776 del 02/07/2002 "Approvazione del documento Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"), è basata sulla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dal citato decreto:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Zone particolari

Aree di cava

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva, e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 14/98 e s.m.i., nonché dai relativi atti progettuali.

La Classe IV è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 14/98 e s.m.i..

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PGT

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica di PGT.

Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la Legge n° 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n° 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PGT vigente.

Aree di pertinenza delle infrastrutture di trasporto

Per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie si applicano i relativi limiti imposti dai decreti attuativi della Legge n° 447/95.

In particolare, per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture stradali il relativo Decreto attuativo è il D.P.R n. 142/04; per quanto riguarda le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie, esse sono individuate DPR 459/98.

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Aree adibite ad attività temporanee

Tutte le attività temporanee (come di seguito definite) devono svolgersi in accordo con lo specifico regolamento del Comune e non comportare il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene (sia assoluti che differenziali). Se tali attività comportano il superamento dei limiti di zona acustica (sia assoluti che differenziali), sono sottoposte a specifica autorizzazione come sotto indicato. Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, c. 1, lettera h della Legge 447/95 che attribuisce al comune il compito di rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile. Le attività temporanee possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- cantieri edili, stradali o assimilabili;
- luna park e circhi equestri;
- manifestazioni musicali;
- manifestazioni popolari;
- fiere e sagre;
- feste private e di associazioni;
- altre attività con caratteristiche temporanee;

Per ciascuna delle presenti categorie di attività temporanee, se viene richiesta la deroga ai vigenti limiti di legge da parte dei titolari, gestori, organizzatori delle medesime, deve essere fornita al Comune opportuna documentazione descrittiva di:

- a) contenuti e finalità dell'attività;
 - b) durata dell'attività;
 - c) periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
 - e) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
 - f) nel caso di manifestazioni pubbliche, una stima dell'afflusso e delle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare;
- infine deve essere fornita:
- g1) nel caso di superamento dei livelli di cui alla tabella A seguente, una stima del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" (LAeq) sui ricettori sensibili più prossimi all'area interessata dall'attività temporanea; la stima di tale livello deve essere

effettuata da un tecnico competente in acustica ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n° 447

"Legge quadro sull'inquinamento acustico" iscritto negli appositi elenchi

oppure

g2) nel caso di non superamento dei livelli di cui alla tabella seguente una dichiarazione, proposta anche nella forma di autocertificazione del richiedente la deroga, di rispetto dei limiti riportati nella tabella A seguente valutati sui ricettori sensibili più prossimi all'area interessata dall'attività temporanea.

Tale documentazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività; l'autorizzazione si ritiene tacitamente rilasciata se entro 10 giorni dalla presentazione della domanda non sono richieste integrazioni o espresso diniego motivato.

Il Sindaco ha facoltà di emettere deroghe ai livelli massimi stabiliti per autorizzare attività di pubblica utilità indicandone i tempi di attuazione.

Nel provvedimento di autorizzazione il Comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare superiori a quelli della tabella A nel caso di superamento;
- b) limitazioni di orario allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite di immissione al ricettore Leg orario	limite differenziale di immissione
cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 08:00 alle 12:00; - dalle 13:00 alle 18:00	75 dB(A)	non applicato
luna park e circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	70 dB(A)	non applicato
manifestazioni musicali	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	85 dB(A)	non applicato
manifestazioni popolari	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	80 dB(A)	non applicato
altre attività con caratteristiche temporanee	- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 15:00 alle 19:00 - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 16:00 alle 19:00.	75 dB(A)	non applicato

Tabella A – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

Limiti acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. La definizione viene ripresa con il DM 16/03/1998 dove il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica (DM 16/03/1998). Sull'interpretazione di tali definizioni sono avvenuti diversi dibattimenti. Nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione si fa riferimento al fatto che i limiti di emissione sono da verificarsi *"in prossimità della sorgente disturbante"* (Legge Quadro n. 477/95 art. 2 comma 1 lettera e) e *"di spazi utilizzati da persone e comunità"* (DPCM 14/11/1997 art. 2 comma 3) e che tali affermazioni non possono contraddirsi l'una con l'altra. Tenendo come riferimento questo concetto ne emerge che le emissioni sonore vanno verificate presso gli spazi utilizzati da persone e comunità più prossimi alla sorgente sonora, ed il livello è riferito al contributo della sola sorgente sonora in analisi. A chiarimento e supporto di tale interpretazione attinente alla posizione e modalità di verifica del limite di emissione, si cita **la sentenza n. 1437 del 03/08/2012 del TAR Toscana** secondo la quale: *"[...] Pertanto la misurazione effettuata nel cortile della controinteressata è perfettamente legittima anche perché si tratta di pertinenza che si trova di fronte alla sorgente sonora di proprietà della ricorrente separata solo dalla sede stradale; quanto ai valori limite si devono applicare quelli previsti per la zona dove è situata la fonte sonora come da classificazione del piano di zonizzazione comunale nel caso di specie esistente. Oltretutto non avrebbe senso misurare l'entità del rumore nella pertinenza dell'insediamento industriale laddove ivi non si trovassero soggetti disturbati dal possibile inquinamento acustico [...];*

Negli stessi termini si è pronunciato ancora lo stesso **TAR Toscana con la sentenza n. 1486 del 28/08/2012.**

I limiti di emissione da utilizzare sono quindi quelli relativi alla classe acustica di appartenenza della sorgente sonora.

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

I limiti di immissione da utilizzare sono quindi quelli relativi alla classe acustica di appartenenza del ricettore.

- valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività umana	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	65

Tab. 1 - Valori limite di emissione (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite assoluti di immissione dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività umana	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 2 - Valori limite di immissione (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori di qualità in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività umana	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tab. 3 - Valori limite di qualità (DPCM 14/11/97)

Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture di trasporto per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dai D.P.R. 459/98 - 142/04.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel capitolo dedicato delle presenti norme tecniche.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) Situazioni di compatibilità

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) Situazioni di potenziale incompatibilità

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti si rendono necessari interventi di risanamento.

In attesa che si attuino e si completino detti interventi, in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà comunque alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c).

c) Situazioni di incompatibilità

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Il rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto non contribuisce al raggiungimento dei limiti di zona entro le fasce di pertinenza della infrastruttura stessa.

2. Trasformazioni territoriali

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Binasco, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1 Piani urbanistici attuativi

Per Piani Urbanistici attuativi si intende: Piani Particolareggiati, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli insediamenti produttivi, Piani di recupero, Programmi di riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

- all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
- nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

A tal fine si considera anche il rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto per garantire la tutela delle persone e la salute pubblica.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

- a) attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447.
- b) attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, aree verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la

contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

2.2 Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14.11.1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art. 11, comma 1 della legge 26.10.1995 n° 447.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

2.3 Disposizioni in materia di impatto acustico e di clima acustico

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26.10.1995 n° 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" (o "Previsione di Impatto acustico") o la "Valutazione previsionale di clima acustico" (o "Valutazione di Clima Acustico").

La documentazione di **impatto acustico** deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere soggette a V.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A, B, C, D, E ed F;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi o ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- h) esercizi con discreta affluenza di pubblico/avventori;

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

- a) di titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
- b) dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

d) di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività di servizio produttive o riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso o di altro tipo qualora l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia richiesto il titolo abilitativo, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla presentazione della documentazione.

Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, verrà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

Scopo di tale documentazione è la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza ed in assenza delle opere od attività.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del **clima acustico** delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali deve essere presentata la documentazione di impatto acustico (secondo le modalità ed i criteri regionali) e prossime alle strade esistenti o di progetto già approvate;
- f) di qualunque altra licenza od autorizzazione all'esercizio di attività riguardanti ristrutturazioni, ampliamenti e cambi di destinazione d'uso o di altro tipo qualora l'amministrazione comunale lo ritenga opportuno.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

Scopo di tale documentazione è la valutazione previsionale dei livelli acustici, in particolare per quei ricettori sensibili per i quali la quiete costituisce requisito fondamentale.

La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di valutazione di clima acustico dovranno essere predisposte dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447.

L'Ente, prima di approvare i progetti di cui sopra, invia la documentazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Ai sensi della L.R. 13/2001, art. 5, c. 4 la documentazione di impatto e clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale o proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

3. Documentazione d'impatto/clima acustico

Di seguito sono descritte le disposizioni legate alla redazione della documentazione di impatto e clima acustico, relativamente ai diversi contesti, ai contenuti minimi, ambiti di applicazione e modalità di presentazione. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8 marzo 2002 smi (coordinato con D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 – Lombardia).

3.1 *Impatto acustico*

Aeroporti, Aviosuperfici

La documentazione di previsione di impatto acustico per le aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo e per le nuove aviosuperfici di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera a), al d.m. 31 ottobre 1997, all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) L'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura, dei dati identificativi della proprietà dei suoli e del gestore;
- b) La descrizione particolareggiata del progetto con particolare riferimento alle caratteristiche della pista o elisuperficie, alle mappe territoriali (comprese le cartografie digitalizzate), agli ausili per la navigazione, alle modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), agli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura. Le cartografie devono riportare gli usi del suolo per le aree dei territori comunali che potrebbero essere interessati all'impatto acustico;
- c) Le diverse alternative nelle procedure di salita iniziale (initial climb procedures) prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- d) L'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione della nuova opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni;

Per la redazione della documentazione, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio per l'aeroporto o aviosuperficie in progetto:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni dopo l'entrata in esercizio;
- b) i dati di traffico usati per le stime previsionali: nelle simulazioni occorre considerare anche il giorno più trafficato (busy day) e le condizioni peggiori di traffico. Deve essere riportata la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico (tipologia, stage, carico al decollo, destinazione) nei due periodi della giornata e durante la settimana;

- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input. La descrizione deve riportare il dettaglio dei dati di input, le procedure di decollo ed atterraggio, le rotte utilizzate nel modello previsionale di calcolo per la stima del rumore misurabile al suolo;
- d) ove calcolabili, vanno individuate le curve di isolivello di 60, 65, 75 LVA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, oppure in alternativa, ove vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore, prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero significativo di punti (almeno uno per ogni centro abitato o frazione) interessati dai sorvoli;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore durante singoli sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali, il rumore residuo, il rumore ambientale;
- f) le eventuali ipotesi valutate dal Comune/Comuni interessato/i relativamente alle modifiche nelle regolamentazioni urbanistiche ed edilizie e, comunque, le eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico previste e i tempi della loro realizzazione;
- g) l'elencazione delle norme legislative, regolamentari, tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione.

Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera b), e all'art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate. Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) non sono richiesti i dati di cui al comma 1, lettere e), f), g), e comma 2 del presente articolo.

- a) Indicazione della tipologia di strada secondo le categorie individuate dal d.lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dal rumore causato dall'infrastruttura;
- b) Indicazione, per le aree del territorio attraversate e adiacenti all'infrastruttura, delle zone urbanistiche e delle zone acustiche di appartenenza (queste ultime stabilite ai sensi della tabella A del d.p.c.m. 14 novembre 1997 o dedotte dal piano regolatore generale ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.p.c.m. 1 marzo 1991). Devono essere fornite una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna e relative ad un raggio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate, a partire dal confine di proprietà dell'arteria stradale, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso dei luoghi e degli edifici (abitazione, ospedale, industria, ferrovia, etc.);

- c) Indicazione dei valori limite relativi al rumore dovuto all'infrastruttura e dei valori limite di immissione stabiliti dalla normativa vigente per le aree interessate dal rumore derivante dall'infrastruttura: occorre specificare i valori limite, per le singole aree, desumibili dalla classificazione acustica comunale o dal P.R.G. Occorre evidenziare su apposite mappe in scala la collocazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto tracciato stradale e quelli posti all'interno delle eventuali fasce di pertinenza;
- d) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato stradale in pianta, delle quote della sede stradale, delle caratteristiche dei flussi di traffico previsti. Occorrono i dati relativi al traffico nelle ore di punta, al traffico medio giornaliero previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, alla composizione percentuale per le diverse categorie di mezzi pesanti, autocarri, autoveicoli, motocicli, riferita alle fasce orarie più significative;
- e) Indicazione delle eventuali modifiche sui flussi di traffico e indicazione, tramite stime previsionali, delle eventuali variazioni nei valori dei livelli equivalenti di lungo termine, per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, causate dalla nuova infrastruttura in corrispondenza ad arterie stradali già in esercizio;
- f) Indicazione su apposite mappe e mediante coordinate georeferenziate, fotografie o altro materiale ritenuto idoneo, di un numero di punti, adeguati allo scopo di descrivere l'impatto acustico dell'opera, posti nell'ambiente esterno e da individuarsi prima dell'approvazione definitiva del progetto. Tali punti sono individuati in accordo con il/i Comuni e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli di pressione sonora derivanti da calcoli. Per gli stessi punti verranno valutati, dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessato, i dati ottenuti da misurazioni dei livelli sonori;
- g) Dati fonometrici derivanti da misurazioni effettuate prima della costruzione per le posizioni significative di cui alla lettera f) che precede. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno l'area prevedibilmente interessata dal rumore derivante dall'infrastruttura, la caratterizzazione del rumore ambientale e la determinazione, nei punti oggetto di indagine, del contributo delle sorgenti fisse già esistenti prima della costruzione dell'infrastruttura. I dati fonometrici stimati per le singole posizioni devono comunque specificare sia i livelli sonori generati dall'infrastruttura in progetto che i livelli dovuti al rumore derivante da altre sorgenti sonore. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'infrastruttura, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative e necessarie dall'A.R.P.A., serviranno a verificare la conformità della rumorosità immessa con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- h) Se sono previsti sistemi di contenimento del rumore, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Tali dati devono in particolare riguardare i punti significativi individuati come descritto ai punti f) e g) precedenti.

Per la stima previsionale dell'impatto acustico possono essere utilizzati appositi metodi di calcolo reperibili sul mercato. Nella relazione tecnica deve essere riportata la descrizione, anche al fine di poter valutare l'accuratezza della stima dei valori dei livelli di pressione sonora, del modello di calcolo e dei dati di input utilizzati oltre che riportare l'analisi dei risultati ottenuti dal calcolo previsionale.

Occorre riportare dati relativi a scenari previsionali riferiti ad uno e a cinque anni dopo l'entrata in esercizio del tratto di infrastruttura stradale interessata. Devono essere inoltre forniti i valori previsti in singoli punti o anche da isolinee, ove queste ultime sono corredate da dati e notizie adeguate a valutare l'affidabilità del metodo di calcolo seguito, relative a valori significativi dei descrittori acustici.

Infrastrutture ferroviarie

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture ferroviarie di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera f), e all'art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di linea ferroviaria ai sensi del d.P.R. 18 novembre 1998 n. 459, e dei dati identificativi del soggetto proponente, del soggetto gestore, dei territori comunali che saranno attraversati o interessati dall'infrastruttura;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire ad una infrastruttura ferroviaria anziché stradale, specificate all'art. 2 comma 1, lettere b), c), e), f), g), h); e comma 2 del medesimo art. 2 che precede;
- c) Descrizione, con informazioni dettagliate utilizzabili nei modelli di calcolo più comuni, del tracciato della linea ferroviaria, delle quote relative al piano del ferro, delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura, del numero e della tipologia dei treni o materiale rotabile previsti (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni riferita alle fasce orarie più significative). I dati forniti devono riguardare il traffico giornaliero previsto al momento dell'entrata in esercizio del tratto ferroviario interessato e quello stimato dopo 1 e 5 anni;
- d) I dati e le informazioni, in particolare per le aree comprese nelle fasce di pertinenza, necessarie all'applicazione del d.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998.

Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.), dei dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Indicazione, per l'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, delle zone di appartenenza del piano regolatore generale;
- c) Una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura adibita ad attività produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà. Nella/e cartografia/e fornita/e deve essere indicata la classificazione acustica del territorio interessato con i valori limite previsti dalla normativa vigente;
- d) Nella cartografia e nella relazione tecnica si devono specificare i valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente per le aree e zone suddette. Occorre indicare anche gli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto o attività;
- e) Descrizione dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore presenti. Per le parti di impianto o per le sorgenti sonore che possono dare origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre dare la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione in pianta e in quota, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore, i livelli sonori previsti in punti posti al di fuori del confine di proprietà. La descrizione può essere fornita tramite dati relativi alla potenza sonora e alle caratteristiche emissive delle sorgenti o tramite la descrizione di livelli di pressione sonora stimati o eventualmente rilevati per impianti e apparecchiature dello stesso tipo.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi impianti industriali deve inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al d.m. 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti;
- c) descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale

contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;

- d) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- e) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- f) riportare i risultati di rilevamenti fonometrici, effettuati in posizioni significative da concordare con il/i Comune/i e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima dell'entrata in esercizio riguarderanno posizioni significative nell'area che prevedibilmente sarà interessata dalle emissioni sonore e dovranno permettere, oltre alla caratterizzazione del rumore ambientale, la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti fisse già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità, delle nuove immissioni sonore e del livello di rumore ambientale, ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo previsionali e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, con l'indicazione delle posizioni per le quali si avranno tali riduzioni nei livelli sonori.

La documentazione deve riportare l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna, comunque, a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi ai suddetti limiti e alle stime contenute nella documentazione di previsione di impatto acustico.

Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, art. 8 comma 4, e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) Dati identificativi del soggetto titolare o legale rappresentante. Si deve anche indicare la tipologia e le caratteristiche dei locali o delle strutture che formeranno il centro

commerciale e che possono avere emissioni sonore con effetti nell'ambiente esterno o abitativo;

- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste al precedente art. 4, commi 1, 3, 4, per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissioni di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Tali dati devono in particolare riguardare gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e le aree destinate a parcheggio se le stesse sono vicine ad aree esterne con presenza di ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui alla legge 447/95, art. 8, comma 2, lettera c) e art. 5 della l.r. 13/2001 deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche nei volumi di traffico e le stime di variazione nei livelli di Immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede;
- c) Dati particolareggiati relativamente all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- d) Per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, e per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, con i dettagli tecnici riferibili alle sorgenti della discoteca, indicate nel precedente art. 4, nel comma 1, lettere b), c), d), e), nel comma 2 lettera f), nei commi 3 e 4, del medesimo art. 4;
- e) Per le nuove discoteche la cui collocazione è prevista all'interno di edifici o in edifici strutturalmente connessi a locali destinati ad ambiente abitativo occorre fornire inoltre la descrizione delle caratteristiche di fonoisolamento degli elementi strutturali

dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti sportivi e ricreativi i cui alla legge 447/95, art. 8 comma 2 lettera e) e art. 5 della l.r. 13/2001, deve contenere almeno i dati e le informazioni di seguito elencate.

- a) I dati identificativi del titolare o legale rappresentante;
- b) Lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste nell'art. 2 che precede per quanto riguarda le eventuali nuove infrastrutture stradali se ne è prevista la costruzione. Se si tratta di infrastrutture stradali già in esercizio devono essere specificate le modifiche previste nei volumi di traffico e le stime delle variazioni nei livelli di immissione sonora per tali infrastrutture. Per le stime o i calcoli previsionali dei livelli di rumore vale quanto già indicato nell'art. 2 che precede. Devono essere forniti dati e notizie in merito all'impatto acustico dovuto ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone;
- c) Per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti sonore previste per l'impianto sportivo, specificate al precedente art. 4, commi 1, 3 e 4;
- d) Per gli impianti sportivi occorre anche specificare la frequenza, la durata, le modalità e il tipo di utilizzo dell'impianto. I dati che bisogna fornire ed il loro dettaglio sono dipendenti dall'entità, dalla frequenza, dagli orari di afflusso e deflusso degli spettatori. Si devono descrivere le variazioni che si prevede di causare sui livelli di rumore preesistenti e rilevabili nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi.

Fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447 e del DPR 19 ottobre 2011 n.227, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella parte relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi.

3.2 Clima acustico

La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della legge 447/95 e art. 5, comma 2, della l.r. 13/2001 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli edifici o degli insediamenti di cui al sopracitato art. 8, comma 3, della legge 447/95. La documentazione deve comprendere apposita relazione tecnica contenente almeno:

- a) la descrizione, tramite misure e/o calcoli, dei livelli di rumore ambientale (valori assoluti di immissione) e del loro andamento nel tempo. I livelli sonori suddetti devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'edificio o l'area interessata al nuovo insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza alle posizioni spaziali dove sono previsti i recettori sensibili indicati all'art. 8, comma 3, della legge 447/95. Per tale descrizione possono essere utilizzate oltre alle norme di legge anche specifiche norme tecniche quali ad esempio la UNI 9884 e le ISO 1996;
- b) le caratteristiche temporali nella variabilità dei livelli sonori rilevabili in punti posti in prossimità del perimetro dell'area interessata dalle diverse sorgenti presenti nelle aree circostanti. Occorrono dettagli descrittivi delle sorgenti sonore e del loro effetto sui livelli di pressione sonora misurabili in tali punti. Sono necessari dati di carattere quantitativo da riferire a posizioni significative da concordare con il Comune e la struttura dell'A.R.P.A. territorialmente competenti. Le fonometrie effettuate prima della realizzazione dell'insediamento devono permettere la valutazione nei punti oggetto di indagine del contributo delle sorgenti sonore già esistenti. I rilevamenti fonometrici effettuati dopo la realizzazione dell'insediamento, nelle posizioni precedentemente individuate ed in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, serviranno a verificare la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- c) informazioni e dati che diano la descrizione della disposizione spaziale del singolo edificio con le caratteristiche di utilizzo del medesimo edificio e dei suoi locali, il tipo di utilizzo degli eventuali spazi aperti, la collocazione degli impianti tecnologici e dei parcheggi, la descrizione dei requisiti acustici degli edifici e di loro componenti previsti nel progetto;
- d) le valutazioni relative alla compatibilità del nuovo insediamento in progetto con il clima acustico preesistente nell'area. Se la compatibilità dal punto di vista acustico è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di protezione dal rumore occorre fornire i dettagli tecnici descrittivi delle misure adottate nella progettazione e dei sistemi di protezione acustica preventivati;
- e) la descrizione di eventuali significative variazioni di carattere acustico indotte dalla presenza del nuovo insediamento in aree residenziali o particolarmente protette già esistenti che sono vicine al nuovo insediamento e che saranno interessate dalle modifiche indotte dallo stesso.

3.3 D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 - Lombardia

Il Comune applica le disposizioni della Regione Lombardia in merito alla D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 - **Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313.**

A) Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio

La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.

Caso 1

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 2

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

Caso 3

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

B) Documentazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla lettera A), la documentazione di previsione di impatto acustico viene redatta da tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

- a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.
- b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione. Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).
- c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.
- d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione

sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblico esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento. Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non

risultati trascurabile. Tutte le valutazioni o i risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

Nell'allegato 3 viene inserita la modulistica relativa.

3.4 Linee guida ARPA su criteri e modalità di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico

Il Comune applica le linee guida di ARPA sui criteri e modalità di presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico di seguito riportate.

La domanda per il rilascio del titolo abilitativo, comprese quelle per il cambio di destinazione d'uso, nonché la domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività medesime deve contenere idonea documentazione previsionale di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati stabiliti dalla Deliberazione Giunta Regionale n. VII/8313 dell'8 marzo 2002 smi.

Sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 le attività collocate nelle zone VI (esclusivamente industriale) della classificazione acustica comunale nel caso non esistano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) della legge 447/95, posti a meno di 100 m dal perimetro dell'attività e collocati in classe acustica diversa da quella esclusivamente industriale (pertanto in condizioni nelle quali trova applicazione anche il criterio differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997).

Sono soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico le attività elencate all'allegato 2, nel caso ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- e) L'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
- f) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.
- g) L'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1 – lettera b) – della Legge 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;

Per le attività escluse dall'obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico, è fatto obbligo la presentazione di autocertificazione redatta nelle modalità previste dalla vigente normativa, conforme al modello allegato 2.

4. Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate o per la messa in esercizio della infrastruttura di trasporto cui esse si riferiscono. La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente, come già indicato.

La realizzazione di dette opere, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce altresì piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 447/1995.

5. Isolamento acustico degli edifici

Gli edifici di nuova costruzione, e gli interventi di ristrutturazione che prevedono la formazione di nuovi volumi abitativi o la demolizione e ricostruzione, devono rispettare le disposizioni previste dal DPCM 05/12/1997.

La data di inizio applicazione del DPCM 05/12/1997 è relativa alla sua entrata in vigore che corrisponde al 20 febbraio 1998 e si riferisce a tutti gli edifici in cui il rilascio della "concessione edilizia" è avvenuto dopo tale data. Non conta quindi la data dell'ultimazione dei lavori (parere ministeriale: luglio 2001 ad Assoacustici).

Il DPCM 05/12/1997 estende il proprio campo di applicazione alle "ristrutturazioni" senza dettagliarne però i confini delle numerose tipologie e casistiche di intervento. L'interpretazione più coerente che consente l'effettiva realizzabilità ed efficacia di un isolamento acustico, è che l'applicazione del suddetto DPCM nelle ristrutturazioni è relativa ai soli elementi che vengono sostituiti nella loro "integrità" laddove è possibile gestire anche le connessioni con le strutture laterali.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ($R'w$);
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$);
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L'_{n,w}$).

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici regolata dai seguenti indici:

- a) $LA_{s_{max}}$ con costante di tempo slow per gli impianti a funzionamento discontinuo;
- b) LA_{eq} per gli impianti a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Le diverse tipologie di edifici sono classificate come segue:

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono:

Categorie di cui sopra	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

PROCEDURA DI VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

In sede di domanda di rilascio del titolo abilitativo il progettista dovrà corredare il progetto delle informazioni tecniche relative alle prestazioni acustiche dei componenti edilizi impiegati.

Il progettista per ottenere il rilascio del titolo abilitativo deve presentare una relazione di valutazione preliminare delle prestazioni acustiche dell'edificio, redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, iscritto all'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti istituito in applicazione dell'art. 2 della Legge n° 447/1995.

Il Comune potrà, se lo ritiene necessario, commissionare verifiche a campione tese a saggiare l'effettivo conseguimento delle prestazioni di protezione acustica dell'edificio a fine lavori.

Il mancato raggiungimento delle prestazioni acustiche previste dal DPCM 05/12/1997, laddove risulti applicabile, comporta che il rilascio dell'abitabilità o agibilità dei locali è subordinato alla messa in opera di interventi tecnici addizionali, tesi a migliorare le prestazioni acustiche rivelatesi inadeguate.

6. Gestione degli esposti da rumore

Il procedimento amministrativo che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

A – Procedura amministrativa: istanza

A1. Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare istanza all'Ufficio TECNICO utilizzando obbligatoriamente il modello allegato 4 al presente documento, accludendo copia di un documento d'identità.

A2. Le segnalazioni devono essere presentate esclusivamente dal soggetto disturbato o dall'Amministratore del Condominio nel caso in cui abbia ricevuto espresso mandato dall'Assemblea Condominiale di presentare l'istanza di cui al punto A1.

A3. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve riportare necessariamente la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità a far eseguire i rilievi: ai tecnici della parte disturbante, alla quale verrà chiesto nella fase di avvio del procedimento amministrativo di verificare autonomamente i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate, al fine di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica acustica; ai tecnici dell'A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o la prima fase del procedimento amministrativo non abbia condotto alla risoluzione del problema; ai tecnici della parte disturbante, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.

A4. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al punto A3 non consente l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico.

A5. L'Ufficio TECNICO, in base alla segnalazione di cui al punto A1, se ritenuto opportuno, può chiedere un preventivo controllo alla Polizia Locale per accertare la consistenza di quanto segnalato e individuare con precisione l'attività e/o gli impianti oggetto della segnalazione, il soggetto utilizzatore e responsabile degli stessi e quant'altro ritenuto necessario per gli eventuali successivi atti del procedimento.

A6. L'Ufficio non prenderà in considerazione le istanze di cui al punto A1, nel caso in cui siano presentate prima che sia trascorso un anno dalla data di archiviazione disposta ai sensi del punto B1 del successivo paragrafo B, di un precedente procedimento amministrativo avente ad oggetto la stessa sorgente sonora.

B - Procedura amministrativa: avvio del procedimento amministrativo

B1. Una volta ricevuta la segnalazione di cui al punto A1 del paragrafo A, l'Ufficio TECNICO avvierà il procedimento amministrativo nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti rumorosi e/o svolge l'attività rumorosa, invitandolo a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di 30 giorni per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività riscontrati/a come rumorosi/a, fatto salvo quanto previsto al successivo punto per gli impianti di condizionamento in funzione solo durante la stagione calda.

B2. Nel caso in cui la sorgente sonora responsabile del disturbo sia rappresentata da impianti di condizionamento in funzione solo durante la stagione estiva, la parte disturbante sarà invitata ad eseguire le verifiche fonometriche prima della messa a riposo degli impianti, riferendo in merito entro e non oltre il successivo 15 ottobre. Tutti gli interventi di bonifica acustica che dovessero rendersi necessari dovranno, in questo caso, essere eseguiti nel corso della stagione invernale e comunque completati prima della riaccensione degli impianti nell'anno successivo a quello della comunicazione di avvio procedimento. La comunicazione di cui al successivo punto C6 e la relazione tecnica di misura dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità a seguito degli interventi di bonifica, dovranno essere depositate entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello della comunicazione di avvio procedimento.

B3. Con la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo la parte disturbante verrà informata su tutte le conseguenze amministrative, sanzionatorie e penali previste nel caso in cui le rilevazioni eseguite da A.R.P.A. accertino il superamento dei limiti vigenti.

B4. Nel caso in cui le verifiche eseguite direttamente dalla parte disturbante accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, dovrà essere depositata presso l'Ufficio TECNICO la relativa relazione tecnica di misura, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; in caso contrario, qualora si accerti il superamento di detti limiti, la parte disturbante dovrà depositare esclusivamente il piano di bonifica acustica, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento, per la quale potrà essere accordata una proroga al procedimento di durata compatibile con la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, per consentire la completa esecuzione di quanto previsto dal predetto piano.

B5. Entro il termine accordato al precedente punto dovrà essere data formale comunicazione di fine lavori e dovrà essere presentata relazione tecnica di misura, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

C - Procedura amministrativa: richiesta di accertamenti fonometrici ad A.R.P.A.

C1. Nel caso in cui l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema o nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale, ai sensi del punto B1 del paragrafo B, è stato avviato il procedimento amministrativo per inquinamento acustico non dia seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione Comunale, sempreché venga segnalato il persistere del disturbo, l'Ufficio TECNICO chiederà ad A.R.P.A. di procedere con gli accertamenti fonometrici di propria competenza. Se l'intervento in oggetto rientra nella fattispecie delle prestazioni che non vengono rese a titolo gratuito, in ottemperanza a quanto previsto dal proprio tariffario, A.R.P.A. inoltra ai latori dell'esposto il preventivo di spesa. L'effettuazione delle prestazioni è subordinata all'accettazione di tale preventivo

C2. Una volta effettuato l'accertamento, A.R.P.A. informerà dei risultati l'Ufficio TECNICO che, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo F, in caso di superamento dei limiti adotterà idoneo provvedimento ordinatorio nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti rumorosi e/o svolge l'attività rumorosa e, con separato atto, gli contesterà le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per questa fattispecie.

C3. Il provvedimento ordinatorio oltre ad imporre l'immediata cessazione del disturbo, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, prescrive l'adozione di opportuni interventi al fine di rendere le emissioni rumorose e le immissioni negli ambienti abitativi circostanti conformi alla normativa vigente. L'amministrazione Comunale, dove fossero presenti adeguate motivazioni (es. la cessazione dell'impiego del disturbo non permette lo svolgimento di adeguate funzioni utili alla collettività, oppure possa risultare pericolosa per specifiche motivazioni, ecc...) consentirà, nel caso di primo accertamento, la temporanea prosecuzione dell'attività, fatto salvo l'obbligo di presentare quanto previsto dal successivo punto C4. Il mancato rispetto delle tempistiche produrrà un ulteriore provvedimento ordinatorio legato all'immediata cessazione del disturbo.

C4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento ordinatorio di cui al punto C2, deve essere depositata una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale siano descritti gli interventi da realizzare per rientrare nei limiti, con relativa tempistica compatibile con gli interventi proposti. La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto disturbante a realizzare gli interventi nei tempi indicati.

C5. Preso atto degli interventi proposti e descritti nel piano di bonifica di cui al punto C4, l'Ufficio TECNICO potrà accordare una proroga di durata compatibile con la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, per consentirne la completa esecuzione.

C6. Nel termine di cui al punto C5 deve essere data formale comunicazione di fine lavori, con contestuale presentazione di relazione tecnica di misura a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

C7. Nel caso in cui, nonostante gli interventi eseguiti dalla parte disturbante, venga segnalato il persistere del disturbo, l'Ufficio TECNICO chiederà ad A.R.P.A. Lombardia una nuova verifica dei livelli di rumorosità.

D - Procedura amministrativa: archiviazione e sospensione dei procedimenti

D1. Nel caso in cui gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A. ai sensi del punto C2 e C7 del paragrafo C mostrino il rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente, l'Ufficio TECNICO procederà all'archiviazione del procedimento, informandone anche i terzi interessati.

D2. Eventuali osservazioni circa l'archiviazione del procedimento dovranno pervenire all'Ufficio TECNICO entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, indicando in modo dettagliato i motivi per cui si contesta l'archiviazione stessa.

D3. L'Ufficio TECNICO, sentita A.R.P.A., potrà disporre una nuova verifica fonometrica nel caso in cui le motivazioni addotte siano ritenute plausibili ovvero potrà confermare l'archiviazione del procedimento, motivandone la decisione.

D4. Nel caso in cui la parte disturbata promuova azione civile nei confronti della parte disturbante, l'Ufficio TECNICO sospenderà il procedimento amministrativo per inquinamento acustico, in qualunque fase esso si trovi, e conseguentemente sospenderà l'efficacia di eventuali provvedimenti di natura inibitoria nel frattempo adottati a carico della parte disturbante.

D5. L'Ufficio TECNICO sospenderà il procedimento amministrativo per inquinamento acustico nel caso in cui la parte che ha segnalato il disturbo non consenta l'accesso alla propria abitazione ai sensi del punto A3 del paragrafo A, fissando un termine di 60 giorni per consentire l'accesso alla abitazione disturbata.

D6. Trascorso il termine di cui al punto D5, in caso di ulteriore rifiuto, con provvedimento motivato l'Ufficio TECNICO procederà all'archiviazione definitiva del procedimento amministrativo per inquinamento acustico, ritenendo la parte destinataria del procedimento amministrativo per inquinamento acustico non responsabile di inadempienza nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

E - Procedura amministrativa: Reiterato accertamento di inquinamento acustico

E1. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto F, nel caso in cui nel corso del secondo accertamento eseguito da A.R.P.A. venga constatata nuovamente la non conformità delle emissioni rumorose, se i livelli rilevati saranno inferiori a quelli precedentemente accertati dalla

stessa Agenzia durante il primo sopralluogo, l'Ufficio TECNICO potrà concedere al soggetto disturbante un nuovo termine per realizzare ulteriori interventi al fine di ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti vigenti.

E2. Nel caso in cui nel corso del secondo accertamento eseguito da A.R.P.A. venga constatata nuovamente la non conformità delle emissioni rumorose con livelli uguali o superiori rispetto a quelli accertati dalla stessa Agenzia durante il primo sopralluogo, l'Ufficio TECNICO adotterà immediatamente un provvedimento di sospensione delle sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico inibendone l'uso.

E3. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cui al C2 del paragrafo C, e conseguente inadempienza a quanto previsto dal punto C4 dello stesso paragrafo (mancato deposito del piano di bonifica), l'Ufficio TECNICO adotterà immediatamente un provvedimento di sospensione delle sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico inibendo l'uso.

F - Procedura amministrativa: Accertato inquinamento acustico causato da impianti e/o attrezzature a servizio di pubblici esercizi

F1. Se, con rilevazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., si accertino fenomeni di inquinamento acustico causati da esercizi di somministrazione e imputabili ad attrezzature e/o impianti necessari per il legittimo e corretto esercizio dell'attività (ad esempio cappe di aspirazione fumi, celle frigorifere e frigoriferi, impianti di riciclo dell'aria ove previsti), l'Amministrazione comunale consentirà, nel caso di primo accertamento, la temporanea prosecuzione dell'attività, fatto salvo l'obbligo di presentare entro 30 giorni un piano di risanamento acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, con specifica indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi proposti, nonché descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi e degli impianti su cui sarà necessario intervenire.

F2. Se, con rilevazioni fonometriche, si accertino fenomeni di inquinamento acustico causati da esercizi di somministrazione e imputabili a sorgenti accessorie all'esercizio dell'attività (impianti di diffusione sonora, impianti di climatizzazione/condizionamento), l'Amministrazione comunale disporrà, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione dell'attività della sorgente accessoria responsabile dell'inquinamento acustico. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intenda riutilizzare detta sorgente, dovrà presentare un piano di risanamento acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale, con specifica indicazione dei tempi di realizzazione degli interventi proposti, nonché descrizione, anche fotografica, dello stato dei luoghi e degli impianti su cui sarà necessario intervenire.

F3. L'Amministrazione comunale potrà trasmettere i piani di risanamento, di cui ai punti F1 e F2, ad A.R.P.A. per eventuali osservazioni; le eventuali osservazioni di A.R.P.A. dovranno

essere formulate entro 15 giorni dalla ricezione del piano stesso, dandone direttamente notizia anche al titolare del pubblico esercizio.

F4. Nel caso previsto dal punto F1, l'Amministrazione comunale, valutata l'entità e la tipologia degli interventi previsti nel piano di risanamento acustico, la tempistica proposta dal titolare, nonché l'entità dell'inquinamento acustico accertato da A.R.P.A., fissa, con provvedimento motivato, il termine perentorio entro cui il titolare dell'esercizio dovrà concludere gli interventi di risanamento.

F5. Alla conclusione dei lavori di risanamento, nei casi previsti dai punti F1 e F2, il titolare dell'esercizio dovrà presentare idonea documentazione attestante gli interventi eseguiti, comprovati anche con documentazione fotografica.

F6. Nel caso previsto al punto F2, l'Amministrazione comunale potrà, valutata l'idoneità della documentazione di cui al punto F5, consentire il riutilizzo della sorgente accessoria, fatti salvi gli eventuali rilievi fonometrici da parte di A.R.P.A., per la verifica della regolarità dei livelli di immissione sonora.

G - Procedura amministrativa: Reiterato accertamento di inquinamento acustico causato da impianti e/o attrezzature a servizio di pubblici esercizi

G1. In caso di accertato reiterato inquinamento acustico imputabile a impianti di diffusione sonora e/o televisiva, anche in capo a diversi gestori dello stesso esercizio, A.R.P.A., a seguito di accertamenti eseguibili anche all'interno dei locali dell'esercizio, valutate le caratteristiche strutturali dello stesso, potrà proporre all'Amministrazione Comunale di dichiarare l'esercizio inidoneo alla diffusione musicale.

G2. Nel caso previsto dal precedente punto G1, l'Amministrazione Comunale, nelle prescrizioni dell'Autorizzazione di Pubblico Esercizio, indicherà il divieto di utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o televisiva all'interno dei locali dell'esercizio.

G3. La prescrizione di cui al punto G2 varrà anche in caso di subingresso ed il subentrante potrà chiederne la cancellazione se dimostrerà di aver realizzato interventi, a carattere strutturale, di fonoisolamento e/o fonoassorbimento, che saranno oggetto di valutazione documentale ed accertamenti in loco da parte di A.R.P.A. Lombardia.

H - Procedura amministrativa: Accertato inquinamento acustico causato da impianti e/o attrezzature a servizio di pubblici esercizi - subingressi

H1. Nel caso in cui un terzo subentri nella conduzione di un pubblico esercizio nei confronti del quale sono stati accertati da A.R.P.A. fenomeni di inquinamento acustico, qualora venga segnalato il persistere o il ripresentarsi del disturbo, l'Ufficio TECNICO avvierà nei confronti di questo soggetto la formale procedura amministrativa per inquinamento acustico, informando

dell'esistenza di un precedente procedimento per inquinamento acustico e della natura degli atti adottati nei confronti del precedente titolare.

H2. Con la comunicazione di cui al precedente punto H1 saranno altresì fornite le informazioni previste al punto B3 del paragrafo B.

H3. Il subentrante sarà inoltre invitato a presentare entro e non oltre 30 giorni tutta la documentazione richiesta al precedente titolare, avvisando che in caso di mancato deposito della predetta documentazione, l'Ufficio TECNICO adotterà nei suoi confronti un provvedimento analogo a quello adottato nei confronti del precedente titolare.

H4. Qualora il subentrante non depositi entro il termine perentorio indicato al punto H3 la documentazione richiesta, l'Ufficio TECNICO adotterà un provvedimento analogo a quello adottato nei confronti del precedente titolare.


Richiesta di intervento all'A.R.P.A. da parte dell'amministrazione comunale

Il Comune inoltra una motivata richiesta di intervento all'A.R.P.A. allegandovi le sotto elencate informazioni e documenti:

- copia dell'esposto presentato alla P.A.;
- nominativi ed indirizzi dei latori dell'esposto;
- copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della normativa vigente ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
- nominativo del responsabile del procedimento amministrativo;
- nominativo del personale di vigilanza che coadiuverà i tecnici dell'A.R.P.A. mediante l'espletamento delle funzioni inerenti la verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
- estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
- informazioni tecniche inerenti le sorgenti di rumore e le loro modalità di funzionamento;
- informazioni inerenti il regime autorizzatorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- nominativi ed indirizzi dei legali rappresentanti, nonché ragioni sociali, delle attività titolari delle sorgenti di rumore.

Sintesi procedura amministrativa per gestione esposti al rumore

Si riporta per chiarezza una schematizzazione sintetica della procedura per la gestione degli esposti al rumore, si rimanda al testo contenuto nelle presenti NTA per gli aspetti di dettaglio.



7. Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quanto stabilito dalle norme vigenti in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a quanto stabilito dalle norme vigenti così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

8. Modifiche alla zonizzazione acustica

Le procedure di approvazione della classificazione acustica sono le seguenti (art. 3 Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13):

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale), ovvero, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo; il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I Comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale (oggi PGT) o al suo adeguamento, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Per quanto riguarda i rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica (art. 4 Legge Regione Lombardia 10/08/2001 n° 13):

1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 3, anche con l'eventuale adozione ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

2. Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del piano di governo del territorio, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.

Pertanto l'Amministrazione comunale predispone la classificazione acustica del territorio adottando, qualora necessario ai fini della coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, apposita variante PGT.

Milano, 08/02/2017

p.i. Damiano Romeo
tecnico competente in acustica (L.447/95)

ALLEGATI

ALLEGATO 1: REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE

ALLEGATO 2: AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ALLEGATO 3: AUTOCERTIFICAZIONE PER PUBBLICI ESERCIZI

ALLEGATO 4: MODELLO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

ALLEGATO 1
REGOLAMENTO ATTIVITA' TEMPORANEE

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale della Lombardia n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" e quanto indicato nella Deliberazione di Giunta Regionale n.VII/9776 del 2 luglio 2002:

1. le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dall'art.8 della L.R. 13/2001;
2. i Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco;
3. le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della citata legge regionale (non necessitano quindi di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono pertanto tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili).

Il presente documento fornisce indirizzi per l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Cantieri

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18.

Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, nè si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al modulo "Rumore 1".

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nel modulo "Rumore 2", corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili il Comune può richiedere oltre alla presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente, anche un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett.

a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. 8 della L.R. 13/2001 devono,

di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella A allegata. La tabella fornisce anche una proposta di durata degli eventi.

Le limitazioni riportate nella tabella A devono essere rispettate anche nel periodo della installazione e rimozione delle attrezzature e nelle prove tecniche degli impianti audio.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nella Tabella A, anche del limite di esposizione per il pubblico.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 102 dB(A) $L_{A_{max}}$, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. I parametri di misura riportati nella Tabella A sono rilevati ai limiti dell'area ove si svolge la attività in oggetto.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione come da modulo "Rumore 3".

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alla Tabella A allegata possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Particolari sorgenti sonore

Il presente punto fornisce alcune indicazioni, per disciplinare nella regolamentazione comunale, l'impiego di particolari sorgenti sonore quali:

Macchine da giardino. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Mezzi ed attività di interesse pubblico di pulizia strade e recupero rifiuti - L'impiego delle sorgenti in oggetto deve essere adottato in modo tale da limitare l'inquinamento acustico tramite l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale. Tali sorgenti sono comunque sorgenti sonore singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona per cui non concorrono alla definizione dei livelli di emissione ed immissione sia assoluta che differenziale. A fronte di eventuali esposti su tali sorgenti l'amministrazione pubblica si riserva di valutare caso per caso possibili interventi di mitigazione qualora non fossero in contrasto con la pubblica utilità.

Segnalatori acustici e sirene di mezzi relativi alla pubblica utilità, pronto soccorso e sicurezza-
Vista la natura di interesse pubblico di tali sorgenti le stesse non concorrono alla definizione dei livelli di emissione ed immissione sia assoluta che differenziale. A fronte di eventuali esposti su tali sorgenti l'amministrazione pubblica si riserva di valutare caso per caso possibili interventi di mitigazione qualora non fossero in contrasto con la pubblica utilità.

Altoparlanti. L'uso di altoparlanti su veicoli per messaggi fonici ai sensi dell'art. 23 del nuovo Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Cannoncini antistorno. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi.

Misurazioni e controlli

I parametri di misura riportati nella Tabella A sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico dovuto alle attività di cantiere mentre sono rilevati ai limiti dell'area ove si svolge la attività in oggetto per tutti gli altri eventi con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) 1 h, tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LASmax, definito come massimo livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della memorizzazione o della registrazione grafica.

Non si applica il limite di immissione differenziale nè altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA e al Corpo di Polizia municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con una sanzione pari a quanto previsto dalla normativa vigente ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95.

tipo di attività	orari entro i quali sono autorizzati i limiti in deroga	limite di immissione al ricevitore Leq orario	limite differenziale di immissione
cantieri edili, stradali o assimilabili	- dalle 08:00 alle 12:00; - dalle 13:00 alle 18:00	75 dB(A)	non applicato
luna park e circhi equestri	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	80 dB(A)	non applicato
manifestazioni musicali	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	85 dB(A)	non applicato
manifestazioni popolari	- dalla domenica al giovedì fino alle 23:00; - il venerdì e il sabato fino alle 24:00;	80 dB(A)	non applicato
altre attività con caratteristiche temporanee	- nei giorni feriali: - dalle 08:00 alle 12:30; - dalle 15:00 alle 19:00 - nei giorni festivi: - dalle 10:00 alle 12:30; - dalle 16:00 alle 19:00.	75 dB(A)	non applicato

Tabella A – Limiti orari, assoluti e differenziali di immissione da adottare in deroga a quanto specificato dal D.P.C.M.14/11/97

Modulo Rumore 1

All'Ufficio Tecnico del Comune di Binasco

Io sottoscritto; nato a; il;
residente a:; in via:; n.;
in qualità di della
Sede legale in:; via;
Iscrizione alla CCICAA:;
C.F. o P.IVA;
per l'attivazione di un cantiere:
- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via; n.;
per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a)

richiedo

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001.

A tal fine dichiaro di **rispettare** gli orari ed i valori limite indicati nella Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Modulo **Rumore 2**

All'Ufficio Tecnico del Comune di Binasco

Io sottoscritto; nato a; il;
residente a:; in via:; n.;
in qualità di della
Sede legale in:; via;
Iscrizione alla CCICAA:;
C.F. o P.IVA;
per l'attivazione di un cantiere:
- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
con sede in Via n.;
per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a)

richiedo

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di **non essere in grado di rispettare:**

- gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
- i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee

per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447, con identificata la stima dei livelli ai ricettori più disturbati e le procedure per minimizzare quanto possibile l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

Modulo Rumore 3

All'Ufficio Tecnico del Comune di Binasco

Io sottoscritto; nato a; il;
residente a:; in via:; n.;
in qualità di della
Sede legale in:; via;
Iscrizione alla CCICAA:;
C.F. o P.IVA

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo

con sede in Via n.;
per il periodo dal (g/m/a) al (g/m/a);
con il seguente orario: dalle alle

domanda

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001. A tal fine dichiaro di¹:

- Condizione 1:**
 - rispettare gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
 - rispettare i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
- Condizione 2**
 - non essere in grado di rispettare gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee. Per cui chiedo la possibilità di protrarre la deroga ai limiti di rumore fino all'orario e nei giorni sopra compilati;
 - rispettare i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee
- Condizione 3**
 - non essere in grado di rispettare gli orari di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee. Per cui chiedo la possibilità di protrarre la deroga ai limiti di rumore fino all'orario e nei giorni sopra compilati;
 - non essere in grado di rispettare i valori limite di cui alla Tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee per i seguenti motivi:

.....
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge 26.10.1995 n° 447², con identificata la stima dei livelli ai ricettori più disturbati e le procedure per minimizzare quanto possibile l'impatto acustico.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Firma

.....

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

¹ Barrare e compilare solo la condizione interessata

² La relazione del tecnico competente in acustica è da presentare quando non si è in grado di rispettare i valori limite di cui alla tabella A del Regolamento Comunale per le attività temporanee;

ALLEGATO 2
AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

**ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 447/95 VALUTAZIONE
PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Spett.le

Comune di BINASCO
Ufficio Tecnico

Il sottoscritto nato a
..... (.....) residente a

- in qualità di legale rappresentante della Società
con sede legale a in
(P.I.....).
- titolare della ditta con stabilimento, con unità
produttiva posto a in
(P.I.....).

preso atto dei limiti imposti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai relativi decreti attuativi.

Consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/1995.

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

DICHIARA (barrare l'ipotesi interessata)

- che l'attività è collocata nella zona di classe VI della classificazione acustica comunale e non esistono edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività e collocati in classe acustica diversa da quella esclusivamente industriale;
- che l'attività non rientra tra quelle riportate nell'elenco riportato nel presente documento;
- che non ricorre nessuna delle seguenti condizioni:
 - a) l'attività sia svolta in locali strutturalmente connessi o inseriti in edifici nei quali vi siano locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995 e preveda l'occupazione di più di tre addetti;
 - b) l'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in tempo di riferimento notturno (22:00 – 06:00) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività;
 - c) l'attività comporti l'impiego d'impianti, macchine o attrezzature rumorose in ambiente esterno in aree di pertinenza dell'attività (es.: impianti di movimentazione/compressione di fluidi, movimentazione merci, autodeposito, trattamento esterno di materiali ecc...) e vi siano edifici con locali destinati ad ambiente abitativo come definito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 447/1995, posti a meno di 100 metri dal perimetro della attività.

E INOLTRE

- di installare gli impianti a regola d'arte e di collocare le lavorazioni rumorose in maniera tale da minimizzare l'impatto verso possibili recettori;
- di mantenere le apparecchiature e gli impianti utilizzati nello svolgimento dell'attività nelle migliori condizioni d'esercizio, sottoponendoli a manutenzione periodica;
- di rispettare nell'esercizio dell'attività i limiti fissati dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- di ottemperare prontamente a eventuali inviti da parte dell'amministrazione comunale per la riconduzione della rumorosità nei limiti sopra indicati.

....., li ___/___/_____

Firma

Contrassegnare con una X la soluzione utilizzata per l'autenticità della firma:

(quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando la firma della dichiarazione viene apposta in presenza del dipendente addetto)

- Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza

....., li ___/___/_____

Il dipendente addetto del Comune

Si allegano relazione descrittiva dell'attività svolta e planimetrie di riferimento.

VOCI Ex ELENCO DN 23/12/1976 CON RELATIVO CODICE ISTAT Ed. 1991 (con rilevanza ai fini della valutazione d'impatto acustico) - Attivita'ex art. 4 comma 2 DGR VII/8313 8 Marzo 2002 (Nuovi impianti industriali)

CODICI ELENCO

11:11 Estrazione di petrolio greggio
11:12 Estrazione di gas naturale
11:13 Estrazione di scisti bituminosi
12:20 Attivita' dei servizi connessi all'astrazione di petrolio e di gas esclusa la prospezione
14:21 Estrazione di ghiaia e sabbia
14:22 Estrazione di argilla e caolino
15.61.1 Lavorazione delle granaglie: molitura dei cereali
15.61.2 Lavorazione delle granaglie: altre lavorazioni di semi e granaglie
15.61 Fabbricazione di prodotti amidacei
15.81.1 Fabbricazione di prodotti di panetteria
15.81.2 Fabbricazione di pasticceria fresca
15.83 Fabbricazione di zucchero
15.91 Fabbricazione di bevande alcoliche distillate
15.92 Fabbricazione di vini (esclusi vini speciali)
15.93.1 Fabbricazione di vini speciali
15.96 Fabbricazione di birra
15.97 Fabbricazione di malto
15.98 Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche
15.99 Fabbricazione di altre bevande analcoliche
17.11 Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
17.12.1 Preparazione delle fibre di lana assimilate, cardatura
17.12.2 Filatura della lana cardata e di altre fibre tesili a taglio laniero
17.13.1 Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate
17.13.2 Filatura della lana pettinata e fibre assimilate: preparazione in gomitoli e matasse
17.14 Preparazione e filatura di fibre tipo lino
17.15 Torcitura e preparazione della seta (inclusa quella di cascami e torcitura e testirurizzazione di filtri sintetici o artificiali)
17.16 Preparazione di filati cucirini
14:17 Attivita' di preparazione e di filatura di altre fibre tessili
17:21 Tessitura di fibre tipo cotone
17:22 Tessitura di filati tipo lana cardata
17:23 Tessitura di filati tipo lana pettinata
17:24 Tessitura di filati tipo seta
17:25 Tessitura di altre materie tessili
17:30 Finissaggio dei tessili
17.40.1 Confezionamento di biancheria da latte, da tavola e per l'arredamento
17.40.2 Fabbricazione di articoli in materiale tessili n.c.a
17:51 Fabbricazione di tappeti e moquettes
17:52 Fabbricazione di spago, corde, funi, e reti
17.53 Fabbricazione di tessuti non tesuti e articoli in tali materie, vestiario escluso
17.54.1 Fabbricazione di feltri battuti
17.54.2 Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, passamanerie di fibre tessili
17.54.3 Fabbricazione di tessuti elastici diversi
17.54.4 Fabbricazione di articoli tessili diversi
17.54.5 Fabbricazione di tulli, pizzi, merletti
17.54.6 Fabbricazione di ricami
17.60 Fabbricazione di maglieria
17.71 Fabbricazione di articoli di calzetteria e maglie
17.72 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglie
17.73 Fabbricazione di altra maglieria esterna
17.74 Fabbricazione di maglieria intima
17.75 Fabbricazione di altri articoli ed accessori a maglieria
18.10 Confezione di vestiario in pelle
18.21 Confezione di indumenti di lavoro
18.22 .1 Confezione di vestiario esterno
18.23 Confezione di biancheria personale
18.24.1 Confezione di cappelli
18.24.2 Confezione varie ed accessori per l'abbigliamento
18.24.3 Confezione abbigliamento o indumenti particolari
18.24 .4 Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento
18.30 Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli in pelliccia
19.10 Preparazione e concia del cuoio
19.20 Fabbricazione di articoli da viaggio. Borse, articoli da correggiaio e selleria
19.30.1 Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.2 Fabbricazione di parti ed accessori per calzature non in gomma
19.30.3 Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica
20.10 Taglio piallatura e trattamento del legno
20.20 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato
20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
20.40 Fabbricazione di imballaggi in legno
20.51.1 Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
20.52.1 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

20.52.2 Produzione di articoli di paglia e materiale da intreccio
21.11 Fabbricazione della pasta di carta
21.12 Fabbricazione della carta e del cartone
21.21 Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e d'imballaggi di carta e cartone
21.22 Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico sanitario
21.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
21.24 Fabbricazione di carta da parati
21.25 Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone n.c.a
22.12 Edizioni di giornali (solo se comprese l'eventuale stampa in proprio)
22.14 Edizione di supporti sonori registrati
22.21 Stampa di giornali
22.22 Altre stampe di arte grafiche
23.10 Fabbricazione di prodotti di cokeria
23.20 Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
24.11 Fabbricazione di gas industriali
24.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
24.13 Fabbricazione di altri prodotti chimici inorganici di base
24.14 Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base
24.15 Fabbricazione di concimi e composti azotati
24.16 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
24.17 Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
24.20 Fabbricazione di pesticidi e altri prodotti chimici per l'agricoltura
24.30 Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici
24.41 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
24.42 Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici
24.51 Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, prodotti per la pulizia e lucidatura
24.52 Fabbricazione di profumi e prodotti per toeletta
24.61 Fabbricazione di esplosivi
24.62 Fabbricazione di colle e gelatine
24.63 Fabbricazione di olii essenziali
24.64 Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
24.65 Fabbricazione di supporti e preparati per supporto video e audio
24.66 Fabbricazione di prodotti chimici non classificati altrove
24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
25.11 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
25.12 Rigenerazione e costruzione di pneumatici
25.13 Fabbricazione di altri prodotti in gomma
25.21 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
25.22 Fabbricazione di imballaggi in materia plastica
25.23 Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia
25.24 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
26.11 Fabbricazione di vetro piano
26.12 Lavorazione e trasformazione del vetro piano
26.13 Fabbricazione di vetro cavo
26.14 Fabbricazione di fibre di vetro
26.15.1 Lavorazione e trasformazione del vetro cavo
26.15.2 Fabbricazione e lavorazione di altro vetro
26.21 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
26.22 Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
26.23 Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
26.24 Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico-industriale
26.25 Fabbricazione di altri prodotti ceramici
26.26 Fabbricazione di prodotti ceramici e refrattari
26.30 Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti
26.40 Fabbricazione di mattoni, tegole, e altri prodotti per l'edilizia in terracotta
26.51 Produzione di cemento
26.52 Produzione di calce
26.53 Produzione di gesso
26.61 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
26.62 Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
26.63 Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
26.64 Produzione di malta
26.65 Produzione di prodotti di fibrocemento
26.66 Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso, cemento
26.70.1 Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo
26.70.2 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavoro in mosaico
26.70.3 Frantumazione di pietre e minerali fuori della cava
26.81 Fabbricazione di prodotti abrasivi
26.82 Fabbricazione di lastre prodotti minerali non metalliferi n.c.a
27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA)
27.21 Fabbricazione di tubi in ghisa
27.21.1 Produzione di tubi in acciaio senza saldatura
27.21.2 Produzione di tubi in acciaio avvicinati, aggraffati, saldati e simili
27.31 Stiratura a freddo del ferro e dell'acciaio
27.32 Laminazione a freddo di lastre

27.33 Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo
 27.34 Trafilatura
 27.35 Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a.; produzione di ferroleghie non CECA
 27.41 Produzione di metalli preziosi e semilavorati
 27.42 Produzione di alluminio e semilavorati
 27.43 Produzione di zinco, piombo e stagno semilavorati
 27.44 Produzione di rame e semilavorati
 27.45 Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati
 27.51 Fusione di ghisa
 27.52 Fusione di acciaio
 27.53 Fusione di metalli leggeri
 27.54 Fusione di altri metalli non ferrosi
 28.11 Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
 28.12.1 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
 28.12.2 Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
 28.21 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo
 28.22 Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale
 28.30 Fabbricazione di generatori di vapori, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
 28.40.1 Produzione di pezzi d'acciaio fucinati
 28.40.2 Produzione di pezzi d'acciaio stampati
 28.40.3 Stampatura e imbottitura di lamiere d'acciaio, trancitura e lavorazione a sbalzo
 28.40.3.1 Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
 28.51 Trattamento e rivestimento dei metalli
 28.52 Lavoro di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, Rettifica, molatura, saldatura, taglio, etc.)
 28.61 Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria
 28.62.1 Fabbricazione di utensileria
 28.62.2 Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici
 28.63 Fabbricazione di serrature e cerniere
 28.71 Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
 28.72 Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero (lattine e barattoli ect..)
 28.73 Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici
 28.74.1 Produzione di filettatura e bulloneria
 28.74.2 Produzione di molle
 28.74.3 Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate
 28.75 1 Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame. Attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
 28.75 2 Costruzione di casseforti, forzieri porte metalliche blindate
 28.75.3 Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica
 28.75.4 Costruzione armi bianche
 28.75.5 Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tranvie
 28.75.6 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
 29.11.1 Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e a aeromobile
 29.11.2 Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione
 29.12 Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti e accessori, etc.)
 29.13 Fabbricazione di rubinetti e valvole
 29.14.1 Fabbricazione di organi di trasmissione
 29.14 2 Fabbricazione di cuscinetti a sfera
 29.21.1 Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori
 29.21.2 Riparazione di fornaci e bruciatori
 29.22.1 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
 29.22.2 Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimento
 29.23.1 Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e ventilazione
 29.23.2 Riparazione di attrezzature di uso domestico, per la refrigerazione e la ventilazione
 29.24.1 Costruzione di materiale per saldatura non elettrica
 29.24.2 Costruzione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
 29.24.3 Fabbricazione di macchine di impiego generale e altro materiale meccanico n.c.a.
 29:24:04 Riparazione di altre macchine di impiego generale
 29:31:01 Fabbricazione di trattori agricoli
 29.31.2 Riparazione di trattori agricoli
 29.32.1 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
 29.32.2 Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
 29.40 Fabbricazione di macchine utensili (installazione manutenzione etc.) es.: macchine ad asportazione, a laser, a scarica elettrica : di toni. Alesatrici. Etc.)
 29.51 Fabbricazione di macchine per la metallurgia, compresi parto e accessori, installazione, manutenzione e riparazione
 29.52 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parchi ed accessori installazione etc.)
 29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori etc.)
 29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili,; di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori etc.)
 29:54:02 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l' industria delle pelli del cuoio e delle calzature (compresi.....etc.)
 29:54:03 Costruzione di apparecchiature igienico sanitario e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi.....etc.)
 29.55 Fabbricazione di macchine per l'industrie della carta e del cartone (compresi.....etc.)
 29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per l'industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi.....etc.)

29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi.....etc.)
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi.....etc.)
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali ed usi molteplici (compresi.....etc.)
29.60 Fabbricazione di armi sistemi d'arma e munizioni
29.71 Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione)
30.01 Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa riparazione)
30.02 Fabbricazione di elaboratori, sistemi e di apparecchiature per l'informatica (escluso riparazione)
31.10.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
31.10.2 Lavori di impianto tecnico di motori. Generatori e trasformatori elettrici
31.20.1 Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
31.30 Fabbricazione di fili e cavi isolati
31.40 Fabbricazione di accumulatori. Pile e batterie di pile
31.50 Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche
31.61 Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a.
31.62.1 Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.(compresi parti staccate ed accessori
32.20.1 Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, comprese la telecamera e apparecchi elettroacustici,parti e pezzi staccati
32.20.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettrici per telecomunicazioni, compreso il monitoraggio da parte delle imprese costruttrici
32.20.3 Riparazione di apparecchi elettrici ed elettrici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora
32.30 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi
34.10 Fabbricazione di autoveicoli
34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
34.30 Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori
35.11.1 Cantieri navali per costruzione metalliche
35.11.2 Cantieri navali per costruzione non metalliche
35.11.3 Cantieri di riparazioni navali
35.11.4 Cantieri di demolizioni navali
35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive
35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario
35.20.2 Costruzione di materiale rotabile ferroviario, filoviario e per metropolitane
35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario
35.20.4 Riparazione di materiale rotabile ferroviario, filoviario e per metropolitane
35.30 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
35.41.1 Costruzione e montaggio di motocicli e motoveicoli
35.41.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori
35.42.1 Costruzione e montaggio di biciclette
35.42.2 Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette
35.43 Costruzione di veicoli per invalidi
35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale
35.50.2 Costruzione e riparazione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli
36.11.1 Fabbricazione di sedie, e sedili, inclusi quelli per veicoli
36.11.2 Fabbricazione di poltrone e divani
36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici
36.12.2 Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, etc.
36.13 Fabbricazione di mobili per cucina
36.14.1 Fabbricazione di altri mobili in legno
36.14.2 Fabbricazione di mobili in giunco ed altro materiale simile
36.15 Fabbricazione materassi
36.21 Coniazione di monete e medaglie
36.30 Fabbricazione di strumenti musicali
36.40 Fabbricazione di articoli sportivi
36.50.1 Fabbricazioni di giochi compresi i video giochi
36.50.2 Fabbricazione di giocattoli compresi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo
36.63.1 Fabbricazione di carrozzine e passeggini per l'infanzia
36.63.4 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature meccaniche per luna-parks
37.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
37.20.1 Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materiale prime plastiche, resine sintetiche
37.20.2 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
40.10 Produzione e distribuzione e energia elettrica
40.20.1 Distribuzione di gas naturali (metano)
40.20.2 Produzione e distribuzione di gas manifatturieri
40.30 Produzione e distribuzione di vapore e d'acqua calda
63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti aerei
63.11.1 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini Frigoriferi per conto terzi
63.21 Altre attività connesse trasporti terrestri
63.40.1 Spedizioniere e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari
90.00.1 Raccolta e smaltimento de rifiuti solidi

ALLEGATO 3
PUBBLICI ESERCIZI
D.G.R. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 - Lombardia

**ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 447/95 VALUTAZIONE
PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO - AUTOCERTIFICAZIONE PER PUBBLICI ESERCIZI**
D.G.R. 10 gennaio 2014 - n. X/1217 - Lombardia

Spett.le **Comune di BINASCO**
 Ufficio Tecnico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Ai soli fini dell'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dell'inquinamento acustico

Il sottoscritto nato a
..... (.....) residente a
- in qualità di legale rappresentante della Società con sede
legale a in
(P.I.....), gerente il pubblico esercizio ubicato in via
.....
- titolare della ditta con sede a
..... in
(P.I.....), gerente il pubblico esercizio ubicato in via
.....

preso atto dei limiti imposti dalla legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai relativi decreti attuativi.

Consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 447/1995.

Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

DICHIARA

Che le attuali condizioni di esercizio, sotto il profilo acustico, sono le seguenti (barrare solo un caso (A, B, o C) ed il relativo sottogruppo)

- A. all'interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.**

(valido anche in presenza di eventuale pertinenza esterna)

Il dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del DPR 19/10/2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122"

- B. che all'interno del pubblico esercizio sono installati impianti di diffusione sonora, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico nelle seguenti condizioni:**

(barrare il caso corrispondente – le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate)

B.1)

- Apertura dopo le 06:00
- Chiusura non oltre le 22:00
- Non viene effettuato DJ Set
- Non viene effettuata musica Live
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno

(valido anche in presenza di eventuale pertinenza esterna)

B.2)

- Strutturalmente non connesso con edifici all'interno dei quali vi siano delle residenze
- Situato a più di 50 m dalle residenze
- Non viene effettuato DJ Set
- Non viene effettuata musica Live
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- Assenza di impianto di diffusione sonora in esterno

(valido anche in presenza di eventuale pertinenza esterna)

B.3)

- Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
- Non viene effettuato DJ Set
- Non viene effettuata musica Live
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti
- Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 m di distanza non superiore a 50 dB(A)
- Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00

(si precisa che per impianti di trattamento dell'aria devono intendersi tutti gli impianti tecnologici di qualsiasi natura e specie atti al trattamento dell'aria come impianti di condizionamento, impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento, cappe di aspirazione fumi, ecc... oltre agli U.T.A. in senso stretto)

Il dichiarante non è tenuto a presentare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi di quanto indicato al punto A) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al documento "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" approvato con D.G.R. Lombardia 08/03/2002, n. VII/8313 modificato ed integrato con D.G.R. Lombardia 10/01/2014, n. X/1217.

- C. all'interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati impianti di diffusione sonora, in condizioni diverse di cui al precedente punto B, e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali nelle seguenti condizioni:**
- C.1) il non utilizzo di un'area esterna** per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo pubblico che privato
 - C.2) l'utilizzo di un'area esterna per n. [] posti a sedere** per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo pubblico che privato.

Il dichiarante deve allegare Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale conformemente a quanto indicato al punto B) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al documento "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" approvato con D.G.R. Lombardia 08/03/2002, n. VII/8313 modificato ed integrato con D.G.R. Lombardia 10/01/2014, n. X/1217.

Dichiaro inoltre di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni di esercizio sopra riportate, quali l'installazione o la variazione di potenza degli impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura, lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, la variazione di orario oltre le 22:00, l'utilizzo di un area esterna, sia essa suolo pubblico che privato, è necessario presentare "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" attestante le nuove condizioni di esercizio e ove necessario "Valutazione Previsionale di Impatto acustico"

....., li ___/___/____

Firma

Contrassegnare con una X la soluzione utilizzata per l'autenticità della firma:

(quando la dichiarazione viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

- Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

(quando la firma della dichiarazione viene apposta in presenza del dipendente addetto)

- Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha firmato in mia presenza

....., li ___/___/____

Il dipendente addetto del Comune

ALLEGATO 4
MODELLO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO



Comune di Binasco

**ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO
ABITANTE**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il/...../....., abitante a
Binasco in Via/Piazza n.
interno piano (tel.obbligatorio:) (cell.facoltativo:)

SEGNALA UN PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

causato da (1).....
sito/a a Binasco in Via/Piazza n.

(1) indicare con precisione la denominazione ed il tipo di attività commerciale, industriale o professionale (negozi, bar, discoteca, studio professionale, industria, laboratorio artigianale ecc....) responsabile dell'inquinamento acustico, il relativo titolare se conosciuto, e l'indirizzo esatto di ubicazione della stessa.

FONTE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è causato in particolare da:

- attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)
- musica ad alto volume
- dalle persone presenti all'interno del pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)
- impianto di condizionamento d'aria (solo stagione estiva)
- impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)
- impianto di riscaldamento (caldaie)
- attività di carico e scarico
- attrezzature in uso all'attività specificare il tipo di impianto:
- altro (specificare):

PERIODO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante per tutto l'anno
- solo durante la stagione calda (primavera/estate)
- solo durante la stagione fredda (autunno/inverno)
- in altri periodi dell'anno (specificare quali)

ORARIO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante durante l'intera giornata
- in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
- in modo particolare durante il periodo diurno (dalla ore 6.00 alle ore 18.00)
- in modo particolare durante il periodo serale (dalle ore 18.00 alle ore 22.00)
- in modo saltuario (indicare quando):

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

IL DISTURBO È PRESENTE

- durante tutti i giorni della settimana
 - solo nei seguenti giorni della settimana:
-

IL DISTURBO È PERCEPIBILE

- a finestre chiuse
 - a finestre aperte
 - in entrambe le condizioni (sia a finestre chiuse che aperte)
-

IL DISTURBO È PERCEPIBILE

- in tutti i locali dell'abitazione
 - solo in alcuni locali (indicare quali):
-

L'abitazione disturbata, nei confronti del soggetto disturbante, è:

- confinante (muro con muro)
 - posta in corrispondenza (sopra o sotto anche parzialmente)
 - prospiciente (ad es. il locale è posto dall'altra parte della strada)
 - altro
-

DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ AD ESEGUIRE I RILIEVI

Il/La sottoscritto/a s'impegna, sin da ora, a consentire l'accesso alla propria abitazione:

- a) ai tecnici della parte disturbante, alla quale verrà chiesto nella fase di avvio del procedimento amministrativo di verificare autonomamente i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate, al fine di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica acustica;
- b) ai tecnici dell'A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o la prima fase del procedimento amministrativo non abbia condotto alla risoluzione del problema;
- c) ai tecnici della parte disturbante, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.

E' altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione non consentirà l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico e che in caso di successivo rifiuto il procedimento eventualmente avviato verrà archiviato.

Firma

Data/...../.....

Firma leggibile

.....

Allegare copia di un documento d'identità



Comune di Binasco

ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO AMMINISTRATORE

Il/La sottoscritto/a
 nato a il .../.../....., con studio a
 in Via/Piazza n.
 (tel. obbligatorio:) (cell. facoltativo:) (fax obbligatorio:)
 in qualità di amministratore pro-tempore del Condominio sito a Binasco in Via/Piazza
 n. avendo avuto
 mandato in tal senso nell'assemblea condominiale del/...../..... (allegare
 estratto del verbale dell'assemblea)

SEGNALA UN PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

causato da (1).....
 sito/a a Binasco in Via/Piazza n.

(1) indicare con precisione la denominazione ed il tipo di attività commerciale, industriale o professionale (negozi, bar, discoteca, studio professionale, industria, laboratorio artigianale ecc...) responsabile dell'inquinamento acustico, il relativo titolare se conosciuto, e l'indirizzo esatto di ubicazione della stessa.

FONTE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è causato in particolare da:

- attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)
- musica ad alto volume
- dalle persone presenti all'interno del pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)
- impianto di condizionamento d'aria (solo stagione estiva)
- impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)
- impianto di riscaldamento (caldaie)
- attività di carico e scarico
- attrezzature in uso all'attività specificare il tipo di impianto:
- altro (specificare):

PERIODO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante per tutto l'anno
- solo durante la stagione calda (primavera/estate)
- solo durante la stagione fredda (autunno/inverno)
- in altri periodi dell'anno (specificare quali)

ORARIO DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

L'inquinamento acustico è avvertibile:

- in modo costante durante l'intera giornata
- in modo particolare durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00)
- in modo particolare durante il periodo diurno (dalla ore 6.00 alle ore 18.00)
- in particolare durante il periodo serale (dalle ore 18.00 alle ore 22.00)
- in modo saltuario (indicare quando):

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

IL DISTURBO È PRESENTE

- durante tutti i giorni della settimana
 - solo nei seguenti giorni della settimana:
-

IL DISTURBO È PERCEPIBILE

- a finestre chiuse
 - a finestre aperte
 - in entrambe le condizioni (sia a finestre chiuse che aperte)
-

IL DISTURBO È PERCEPIBILE

- in tutti i locali dell'abitazione
 - solo in alcuni locali (indicare quali):
-

Le abitazioni maggiormente disturbate, nei confronti del soggetto disturbante, sono:

- confinanti (muro con muro)
 - poste in corrispondenza (sopra o sotto anche parzialmente)
 - prospicienti (ad es. il locale è posto dall'altra parte della strada)
 - altro
-

LE ABITAZIONI MAGGIORMENTE DISTURBATE SONO QUELLE DEI SIGNORI (INDICARE I NOMINATIVI E I RELATIVI RECAPITI TELEFONICI DEI RESIDENTI), CHE SOTTOSCRIVONO LA ALLEGATA DICHIARAZIONE:

Sig./Sig.ra Piano Tel. /

Data / /

Firma leggibile

.....

DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' AD ESEGUIRE I RILIEVI DA ALLEGARE NECESSARIAMENTE ALLA SEGNALAZIONE PRESENTATA DALL'AMMINISTRATORE

I Sottoscritti condomini dello stabile di Via/Piazza n.

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO

FIRMA LEGGIBILE

Sig./Sig.ra..... Piano..... -

s'impegnano, sin da ora, a consentire l'accesso alla propria abitazione:

- a) ai tecnici della parte disturbante, alla quale verrà chiesto nella fase di avvio del procedimento amministrativo di verificare autonomamente i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate, al fine di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica acustica;
- b) ai tecnici dell'A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o la prima fase del procedimento amministrativo non abbia condotto alla risoluzione del problema;
- c) ai tecnici della parte disturbante, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.

Dichiarano altresì di essere consapevoli che:

- la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione da parte di almeno un condomino non consentirà l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico;
- in caso di successivo rifiuto di chi ha sottoscritto la presente dichiarazione il procedimento eventualmente avviato verrà archiviato;
- i rilievi, sia quelli eseguiti a cura della parte disturbante che da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia, potranno essere effettuati esclusivamente nelle abitazioni dei signori che hanno sottoscritto la presente dichiarazione